

## **ALLEGATO A**

### **Obblighi previdenziali (Inps F.P.L.S. Ex Enpals) e assicurativi (Inail)**

**In ossequio agli obblighi previsti dalla normativa previdenziale, il Committente si obbliga a collocare il/la Regista dal giorno del conferimento dell'incarico sino al giorno dell'ultima delle Lavorazioni previste dal contratto e dunque dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per un numero complessivo di \_\_\_\_\_ giorni lavorativi, ovvero al giorno successivo in cui termina tale lavorazione.**

Il Committente \_\_\_\_\_

Il / La Regista \_\_\_\_\_

Di seguito alcune delucidazioni che intendono chiarire perché è importante per il Regista il calcolo delle giornate di collocamento.

### **LA DISCIPLINA CONTRIBUTIVA DEI REGISTI**

I Registi sono lavoratori iscritti, ai fini previdenziali, al FONDO AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS - EX ENPALS)

Ai soli fini contributivi, il Committente di lavoro autonomo nel settore dello spettacolo è parificato al datore di lavoro dipendente, pertanto l'obbligo contributivo e gli obblighi di trasmettere la denuncia contributiva gravano per legge sul committente nei casi di rapporti di lavoro autonomo.

La contribuzione pensionistica, cui si sommano contribuzioni minori a intero carico del committente, è ad oggi pari al 33% della retribuzione giornaliera lorda (o compenso legato alla prestazione professionale), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.

### **COSA SONO LE GIORNATE DI COLLOCAMENTO**

Gli assicurati del settore dello spettacolo sono distinti in tre diversi gruppi (A, B e C) a seconda del contenuto della prestazione lavorativa da loro svolta. **II**

**gruppo A** comprende coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. **I registi rientrano nel gruppo A.**

Attualmente ai lavoratori autonomi dello spettacolo del gruppo "A" viene riconosciuta un'intera annualità ai fini contributivi con 90 contributi giornalieri. Occorrono **20 ANNI** calcolati in questo modo per accedere al diritto pensionistico, fermo restando il requisito ulteriore dell'età pensionabile.

Per verificare lo storico delle giornate in cui si è stati collocati si può accedere all'estratto conto contributivo sul sito dell'INPS:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/consultazione-estratto-conto-contributivoprevidenziale>

## **PERCHE' IL COMMITTENTE DEVE COLLOCARE IL / LA REGISTA PER L'INTERA DURATA DELL'INCARICO**

Dati questi presupposti risulta evidente per quali ragioni è NECESSARIO ai fini contributivi che il committente collochi il / la Regista non solo per le giornate delle riprese, ma per un numero di giornate pari a quelle effettive di lavoro e che dunque comprendano anche le altre lavorazioni direttamente o indirettamente collegate e previste dal Contratto di Lavoro Autonomo.

## **ADEMPIMENTI ASSICURATIVI INAIL**

Anche l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), non risente in alcun modo del numero di giornate di collocamento.

Anzi la circolare 11 del 24/02/2022 - che definisce il nuovo obbligo assicurativo ed i relativi adempimenti - chiarisce in modo assolutamente esaustivo che è nella natura dei lavoratori autonomi dello spettacolo lavorare per più committenti contemporaneamente, avendo varie prestazioni nella stessa giornata anche in più luoghi di lavoro.

Il committente è sì soggetto assicurante, ma ha unicamente l'obbligo di presentare la denuncia in caso di infortunio professionale qualora esso avvenga nella data e nel luogo di lavoro definito da piano di lavorazione o nei tragitti da e verso il luogo di lavoro. L'istruttoria sulla natura dell'infortunio è adempimento dell'istituto stesso.

## **CONCLUSIONI**

Non sussiste, quindi, alcuna motivazione o perplessità sostenibile riguardante la sfera previdenziale ed assicurativa quando si richiede un numero congruo di giornate, infatti, per il Committente (sia che se ne occupi l'amministrazione interna o uno studio esterno) **non vi è alcuna differenza o aggravio amministrativo né economico/fiscale nel collocare un regista per 10 o per 30 giorni.**